

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Sabrina Aldi e Michele Foletti per la modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (Aggiungere il criterio di urgenza all'interpellanza)

del 24 giugno 2020

1. Premessa

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) prevede diversi strumenti parlamentari. Le interpellanze e le interrogazioni sono contemplate all'art 97 rispettivamente all'art. 98 LGC. In particolare, si tratta di due strumenti che permettono di porre domande dirette all'Esecutivo. La differenza tra i due, consiste nel fatto che con l'interpellanza il Consiglio di Stato risponde pubblicamente per un massimo di 10 minuti, seduta stante o nella seduta successiva (cpv. 3 art. 97 LGC), mentre che con l'interrogazione le risposte avvengono in forma scritta.

2. Iniziativa

È chiaro, dal tenore dei due articoli sopracitati, che la differenza sostanziale tra i due diversi strumenti risiede nel fatto che per il tramite dell'interpellanza il Consiglio di Stato procede in tempi celeri a fornire le risposte dell'atto parlamentare. Tuttavia, sebbene il criterio di immediatezza sia implicito, nell'attuale legislazione lo stesso non è contemplato. Infatti, l'unico criterio previsto dall'interpellanza ripreso dalla disposizione di legge è quello dell'interesse pubblico. I firmatari della presente iniziativa chiedono pertanto che venga introdotto, per quanto attiene allo strumento dell'interpellanza, in maniera esplicita il criterio dell'urgenza. A mente dei firmatari è infatti tale centrale condizione che deve distinguere l'interrogazione dall'interpellanza. Questo anche e soprattutto per evitare che intere sedute del legislativo vengano monopolizzate da interpellanze dal dubbio interesse pubblico e che di urgente non hanno nulla.

3. Modifiche della LGC

Alla luce delle considerazioni che precedono si chiede che l'art. 97 LCG venga modificato come segue (modifiche in grassetto):

Art. 97 - Interpellanza

¹L'interpellanza è la domanda formulata per iscritto da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d'interesse pubblico generale **e che presenta un carattere evidente di urgenza**, che deve essere indicato nel testo.

^{1bis}L'Ufficio presidenziale stabilisce per ogni seduta parlamentare, secondo necessità e tenuto conto delle esigenze dell'ordine del giorno e della presenza dei Consiglieri di Stato e degli interpellanti, una fascia oraria dedicata alle risposte alle interpellanze. Essa è parte integrante dei lavori parlamentari.

^{1ter}L'elenco delle interpellanze alle quali verrà data risposta è trasmesso dal Consiglio di Stato all'Ufficio presidenziale almeno tre giorni prima della seduta.

^{1quater}**L'Ufficio presidenziale prima di stabilire l'ordine del giorno delle interpellanze effettua un esame di ricevibilità con particolare riguardo al carattere di urgenza. Le interpellanze che verranno considerate come non urgenti saranno trasformate in interrogazioni. Tale decisione non è impugnabile.**

²L'interpellante può sviluppare oralmente la sua domanda per un massimo di 5 minuti.

³Il Consiglio di Stato risponde pubblicamente per un massimo di 10 minuti, seduta stante o nella seduta successiva.

⁴Se l'interpellanza è presentata almeno 10 giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella seduta stessa.

⁵Con il consenso dell'interpellante, il Consiglio di Stato può presentare una risposta scritta, distribuita in aula ai deputati presenti, o trasformare l'interpellanza in interrogazione.

⁶L'interpellante si dichiara soddisfatto o non soddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la breve duplice del rappresentante del Consiglio di Stato.

⁷Dopo la risposta a un'interpellanza, vi può essere una discussione generale, se il Gran Consiglio lo decide.

Sabrina Aldi e Michele Foletti